



CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA
PROVINCIA DI ROMA
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SALE GIOCHI

<i>ART. 1 - Definizione di sala giochi. -----</i>	<i>3</i>
<i>ART. 2 - Installazione di singoli apparecchi negli esercizi pubblici e similari. -----</i>	<i>2</i>
<i>ART. 3 - Licenze. -----</i>	<i>5</i>
<i>ART. 4 - Locali. -----</i>	<i>6</i>
<i>ART. 5 - Domande e licenze. -----</i>	<i>6</i>
<i>ART. 6 - Validità della licenza -----</i>	<i>9</i>
<i>ART. 7 - Prescrizioni -----</i>	<i>9</i>
<i>ART. 8 - Orari di esercizio. -----</i>	<i>9</i>
<i>ART. 9 - Trasferimento dell'azienda. -----</i>	<i>9</i>
<i>ART. 10 - Trasferimento dei locali dell'azienda. -----</i>	<i>11</i>
<i>ART. 11 - Revoca della licenza. -----</i>	<i>11</i>
<i>ART. 12 - Sanzioni. -----</i>	<i>12</i>

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 20/05/2010

ART. 1 - Definizione di sala giochi.

Ai fini del presente regolamento per sala giochi si intendono uno o più locali appositi ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. nonché apparecchi automatici (juke box, cine box e simile) da trattenimento o meccanici da gioco (calcio balilla e simili).

L'esercizio di sala giochi è subordinato a rilascio di licenza del Responsabile del Servizio Attività Produttive ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e dell'art. 19 del DPR 24 luglio 1977 n. 616.

Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip in conformità a quanto previsto dalla legge 17.12.1986, n. 904.

ART. 2 - Installazione di apparecchi da gioco nelle sale giochi, negli esercizi pubblici autorizzati ai sensi artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., negli esercizi pubblici diversi (call-center internet-point, gaming-point), negli esercizi commerciali.

L'installazione nelle sale giochi degli apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., deve avvenire nel

rispetto dei limiti e dei rapporti numerici come definiti all'art. 2, comma 3, del Decreto 18.1.2007 della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Negli esercizi pubblici autorizzati ai sensi art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, circoli con somministrazione per soci, alberghi e strutture ricettive) e negli esercizi di raccolta scommesse, su incarico di concessionari di giochi, autorizzati ai sensi art. 88 T.U.L.P.S., l'installazione degli apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. deve rispettare i rispettivi limiti numerici di cui all'art. 2 del Decreto 27.10.2003 dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ed avvenire nell'osservanza dei rispettivi disposti di cui all'art. 3, commi 2,3,4, del medesimo Decreto. Non è consentita l'installazione nei ristoranti di apparecchi nelle sale da pranzo. Negli esercizi alberghieri l'installazione degli apparecchi è consentita in stanza a ciò destinata.

Nelle sale di raccolta scommesse, autorizzate ai sensi art. 88 T.U.L.P.S., l'installazione degli apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., deve avvenire nel rispetto dei limiti numerici come definiti all'art. 2, comma 1 del Decreto 18.1.2007 della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Nelle sale per lo svolgimento del gioco del "Bingo", su concessione di cui all'art. 2 del D.M. 31.1.2000 n. 29, l'installazione degli apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. deve rispettare i limiti numerici di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto 18.1.2007 della Amministrazione

Autonoma dei Monopoli di Stato e nell'osservanza del disposto di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo Decreto.

Negli esercizi pubblici diversi, quali call-center, internet-point e gaming-point e negli esercizi commerciali l'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. potrà avvenire solo dopo l'ottenimento da parte del titolare dell'attività della licenza prevista dall'art. 86, comma 3, del T.U.L.P.S., come modificato dalla Legge 23.12.2005 n. 266.

In nessuna tipologia di esercizio è consentita l'installazione degli apparecchi in aree all'esterno dei locali sede dell'attività.

ART. 3 - Licenze.

La domanda di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sale giochi deve essere inoltrata al Servizio Attività Produttive del Comune.

Il Dirigente del Servizio competente, rilascia la licenza, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e di Igiene, delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali, del decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data 27/10/03, nonché nel rispetto dei criteri sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564 del 17/12/92 come modificato con D.M. n. 534 del 05/08/94.

L'apertura di nuove sale giochi ed il trasferimento di quelle esistenti sono autorizzabili alle condizioni di seguito indicate:

- le sale giochi non possono essere ubicate nell'area che contraddistingue il Centro Storico zona "A", nelle aree corrispondenti alle vie Reginaldo Belloni, Morris, San Francesco, Santo Stefano, Romana, Anguillarese, Ponte Valle Trave, Pizzo Morronto, della Mainella;

I nuovi esercizi devono rispettare le distanze sotto indicate rispetto alle sale giochi già esistenti:

- a) centro urbano ossia zona esterna a quella di cui al punto sopra: m. 300,
- b) restante territorio comunale m. 1000,
- c) Costituiscono eccezione alle precedenti lettere a) e b) gli insediamenti ubicati nei centri direzionali per i quali non sono richieste distanze minime rispetto ad esercizi già esistenti.

Le sale giochi devono essere distanti almeno 1000 m. da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, case di cura e strutture protette in genere.

La misurazione delle distanze di cui ai commi 3 e 4 deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.

E' dal Comune autorizzabile la rappresentanza nell'espletamento dell'attività purché il rappresentante sia in possesso degli accertati requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione, previsti dagli artt. 11 e 12 del TULPS, approvato con regio decreto n. 773 del 1931.

ART. 4 - Locali

Il locale della sala giochi deve essere agibile ed avere destinazione d'uso commerciale; deve inoltre rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all'articolo 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S..

ART. 5 - Domande e licenze.

La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura, il trasferimento la riduzione o l'ampliamento di sale giochi, redatta in carta legale ed indirizzata al Dirigente del Servizio Attività Produttive, deve contenere le indicazioni seguenti:

1. generalità complete del richiedente, sua residenza e codice fiscale, e nel caso in cui lo stesso presenti l'istanza in

qualità di legale rappresentante di società anche la ragione sociale, la sede ed il codice fiscale della medesima;

2. ubicazione dei locali dell'esercizio con indicazione della superficie degli stessi (quella complessiva e quella destinata all'installazione degli apparecchi) e indicazione dell' area privata destinata a parcheggio, prevista per legge.

La domanda deve essere inoltre corredata dei seguenti documenti:

- a) cartografia della zona con l'indicazione dell'immobile;
- b) tre planimetrie dei locali (con sezione e con indicazioni delle superfici, delle altezze e delle destinazioni d'uso dei vari vani), e dell'area destinata a parcheggio, in scala 1:100, o adeguata, datate, timbrate e firmate da tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'albo professionale, e controfirmate dal richiedente;
- c) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 - 12 del TULPS ed all'articolo 10 della legge n. 575 del 31/05/65;
- d) dichiarazione o documentazione comprovante l'agibilità, l'idoneità igienico sanitaria e la disponibilità dei locali;
- e) marca da bollo;
- f) dichiarazione riguardo il numero ed alla natura degli apparecchi da gioco da installare con evidenziazione

in apposita planimetria della loro tipologia e della loro ubicazione all'interno dei locali;

- g) valutazione di impatto acustico;
- h) certificato antimafia e carichi pendenti.

L'ufficio comunale competente valutata l'istanza e verificata la documentazione provvederà a notificare al soggetto richiedente comunicazione di accoglimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione o, se del caso, un diniego motivato.

Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione di accoglimento il soggetto interessato, pena l'archiviazione dell'istanza, dovrà presentare tutta la documentazione relativa agli apparecchi da gioco costituita dall'elenco in duplice copia degli apparecchi con indicazione per ogni apparecchio della tipologia e del codice identificativo e dalle fotocopie di tutti i relativi nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; sarà quindi rilasciata dal competente ufficio comunale l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della sala giochi con allegata copia della documentazione di cui sopra.

L'attività deve avere inizio perentoriamente entro novanta giorni dalla data di presentazione di tutta la documentazione richiesta, previo rilascio, da parte del competente ufficio, dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione rilasciata, contestualmente all'avvio dell'attività dovrà darne comunicazione scritta al Comune.

ART. 6- Validità della licenza

La licenza ha validità quinquennale ed è automaticamente rinnovabile, previa nuova presentazione della documentazione prevista per il rilascio della licenza almeno 90 gg. Prima della scadenza.

La mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento determinerà la revoca della licenza. (Riportare l'intero articolo sulla licenza)

ART. 7 - Prescrizioni

E' fatto obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe, i regolamenti dei giochi e la tabella dei giochi proibiti emessa dal Questore, e rilasciata in copia vidimata dal dirigente del servizio comunale.

E' comunque vietata la collocazione di attrezzature ed apparecchi in aree all'esterno dei locali dell'esercizio.

ART. 8 - Orari di esercizio

Gli orari di apertura delle sale giochi sono determinati dal Sindaco.

ART. 9 - Trasferimento dell'azienda

Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Il subentrante alla data del trasferimento dell'azienda può continuare l'attività solo dopo aver presentato richiesta di volturazione della licenza al Comune. Qualora entro sei mesi a decorrere dalla predetta data il subentrante non presenti tale domanda decade dal diritto di volturazione dell'autorizzazione.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- dichiarazione notarile o copia di contratto di acquisto o di gestione dell'azienda (in caso di subingresso per atto tra vivi) oppure, copia registrata dell'atto testamentario, ove esiste, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, che comprovi il titolo di successione (in caso di subingresso per causa di morte);
- copia dell'atto costitutivo qualora il soggetto subentrante sia una società;
- dichiarazione di disponibilità dei locali;
- n. 3 planimetrie dei locali in scala 1:100 o adeguate con sezione, datate, timbrate e firmate da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo e controfirmate dall'interessato;

- originale della licenza preesistente;
- marca da bollo;
- certificato carichi pendenti e antimafia.

ART. 10 - Trasferimento dei locali dell'azienda

Il trasferimento dell'attività in altri locali è concesso nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, con particolare riferimento ai requisiti dei locali come previsti all'art. 4.

ART. 11 - Revoca della licenza

Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti la licenza è revocata:

- a) nell'ipotesi di superamento del termine di cui all'articolo 5 relativamente all'effettivo inizio dell'attività;
- b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo di tempo superiore a:
 - novanta (90) giorni senza averne dato preavviso scritto al competente ufficio comunale;
 - un anno con preavviso scritto, salvo proroga in caso di forza maggiore e comprovata necessità non dipendente

dalla volontà del titolare e da condizioni economiche o fisiche del medesimo;

- c) qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;
- d) nei casi previsti dal comma 10 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. approvato con R. D. 18/06/1931, n. 773;
- e) nei casi di cui all'art. 6 del presente regolamento.

La licenza può essere inoltre revocata per reiterata inosservanza delle norme del presente Regolamento o per motivi d'igiene allorché il titolare non provveda alla garanzia delle condizioni prescritte entro il termine assegnato con ordinanza sindacale salvo proroga per comprovata necessità.

ART. 12 - Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

Compete al dirigente del servizio comunale competente l'adozione dei provvedimenti amministrativi di sospensione e di revoca delle licenze.